

Memorandum d'intesa

Firmato a Londra il 5 ottobre 1954

fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia,
concernente il Territorio Libero di Trieste

1. In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d'accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.
2. Non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato parafato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro Forze Armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l'Amministrazione di tale zona al Governo italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro Amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità.
3. Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la carta di cui all'Allegato I. Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare jugoslavo non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato parafato e in ogni caso entro tre settimane dalla data della parafatura. I Governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità con la carta di cui all'Allegato I.
4. I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell'Allegato II.
5. Il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia.
6. I Governi italiano e jugoslavo convengono di non intraprendere alcuna azione giudiziaria o amministrativa diretta a sottoporre a procedimenti o discriminazioni la persona o i beni di qualsiasi residente nelle zone che vengono sottoposte alla loro amministrazione civile in base al

presente Memorandum d'intesa per passate attività politiche connesse con la soluzione del problema del Territorio Libero di Trieste.

7. I Governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa allo scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone limitrofe, per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. Quest'accordo riguarderà Trieste e l'area adiacente. In attesa della conclusione del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale.
8. Per il periodo di un anno a partire dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa le persone già residenti ("pertinenti") e nelle zone che vengono sotto l'Amministrazione civile dell'Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in tali zone. I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo. Per un periodo di due anni dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa le persone già residenti nell'una o nell'altra delle predette zone e che non intendono di ritornarvi, e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un anno dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa, di abbandonare tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. Nessun diritto d'esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altro genere verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro due anni dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d'Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni. I Governi italiano e jugoslavo, senza pregiudizio dell'esecuzione immediata delle norme contenute nel presente paragrafo, si impegnano a concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa.
9. Il presente Memorandum d'intesa verrà comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Londra, 5 ottobre 1954

Vladimir Velebit
Manlio Brosio